



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.

Circolare del Presidente della Giunta Regionale
n° 7/LAP, 8 maggio 1996

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE STRUTTURALE

PROGETTO DEFINITIVO

NORMATIVA GEOLOGICA	allegato 1
---------------------	---------------

Arona, MARZO 2020		STUDIO GEOLOGICO EPIFANI Via XX Settembre 73 - 28041 Arona (NO) Tel. 0322 241531 Fax 0322 48422 E-MAIL: studio@geologoepifani.it
		DOTT. GEOL. F. EPIFANI 

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	CLASSI DI ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA.....	3
2.1	Classe I.....	3
2.2	Classe II.....	3
2.3	Classe IIIa	4
2.4	Classe IIIb.....	7
2.5	Carico Antropico	8
2.6	Approfondimenti sulle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della L.R. 56/77 come da D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555, Allegato 1.....	11
2.7	Cronoprogramma	12
3	PRESCRIZIONI GENERALI	14

1 PREMESSA

Nelle pagine che seguono vengono riassunte tutte quelle norme che vincolano il territorio comunale, raccolte sulla base dell'indagine geologica e geomorfologica di supporto al Piano regolatore Generale estesa all'intero territorio comunale.

La normativa geologica estrapolata, redatta in base dallo status geologico geomorfologico, geotecnico e idrogeologico, è ai sensi delle seguenti leggi vigenti:

- L. R. 5 dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n° 7/LAP
- Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.R.G. 8 maggio 1996 n° 7/LAP
- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica"
- D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014."
- D.G.R. n° 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n.117-10731 del 13 marzo 2017"
- D.G.R. n° 25-7286 del 30 luglio 2018 "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi."
- D.G.R. n° 17-7911 del 23 Novembre 2018 "Modifica dell'Allegato 1 alla DGR 30 luglio 2018, n. 25-7286 recante "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi".".
- Direttiva 2007/60/CE "Direttiva Alluvioni" recepita con D. lgs. 49/2010;
- D.P.C.M. 27 ottobre 2016.

Ogni costruzione è soggetta alle norme del Decreto Ministero LL.PP. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".

2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

2.1 CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni nuova opera da realizzare sarà soggetta alle prescrizioni contenute nel D.M. 17.01.18 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".

Le nuove edificazioni nei territori inclusi in questa classe sono comunque da ritenersi soggetti a eventuali vincoli presenti, in particolare al Vincolo Idrogeologico in base a quanto prescritto dalla L.R. 45/89 e s.m.i., fasce di rispetto del pozzo idropotabile, area di ricarica degli acquiferi profondi.

2.2 CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

A questa classe è stato ascritto quel settore di territorio caratterizzato da condizioni di pericolosità, ancorché moderata. In caso di nuovi interventi sono necessari il rispetto del D.M. 17.01.18, la caratterizzazione geotecnica e idrogeologica di dettaglio dei terreni in esame.

Rispetto dei vincoli delle aree di ricarica degli acquiferi profondi (D.G.R. n° 12-6441 del 02.02.2018).

Sono ascritte a questa classe:

- Aree debolmente acclivi (pendenza <math><10^\circ</math>),
- Aree con moderate caratteristiche geotecniche (aree torbose),
- le aree caratterizzate dalla bassa soggiacenza della falda superficiale, e conseguente diminuzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni,
- le fasce di raccordo delle aree maggiormente acclivi,
- sorgenti e/o testate di fontanile (area circolare $R=50$ m).

Si sottolinea che, in concomitanza di una falda freatica piuttosto superficiale, devono essere adottate, in caso di scavi, tutte le cautele e le prescrizioni dettate dalle normative vigenti: sono quindi necessarie indagini geognostiche puntuali per verificare la parametrizzazione geotecnica locale dei terreni, indagini idrogeologiche per valutare a livello locale la soggiacenza della falda con relativa relazione geologico-tecnica e idrogeologica. In particolare si vieta la realizzazione di locali interrati.

Sono state ascritte a questa classe le fasce di raccordo tra le aree moderatamente e maggiormente acclivi e le aree subpianeggianti: tale fascia presenta un'estensione di 10 metri. Pur essendo da pianeggianti a subpianeggianti la costruzione di nuove opere deve essere subordinata alla verifica della stabilità dei versanti limitrofi, al fine di accertare il grado di sicurezza dei terreni in relazione al progetto. Anche per queste opere vale il controllo delle acque meteoriche precedentemente descritte.

In questi settori in ogni caso la pericolosità può essere agevolmente superata con modesti accorgimenti tecnici nell'ambito del singolo lotto.

2.3 CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Fascia di rispetto degli alvei attivi naturali e artificiali, stimata in base a valutazioni di tipo geomorfologico, alle dinamiche esistenti e alle dimensioni dei corsi d'acqua stessi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua, ad eccezione ovviamente delle opere di riassetto.

In generale in queste aree sono inibiti nuovi insediamenti; eventuali edifici presenti dovranno essere soggetti alle norme di cui al punto 6.2 delle N.T.E. /99 alla Circolare 7/LAP. Opere infrastrutturali e impianti potranno comunque essere realizzati solo a seguito di specifiche indagini di dettaglio che individuino il grado di pericolosità e ne definiscano le eventuali soluzioni per la minimizzazione.

Sono ascritte a questa classe:

- Aree acclivi (pendenza > 10°),
- Aree di esondazione e fasce di rispetto dei corsi d'acqua, comprensive delle aree in Fascia A e B del PAI, aree ricadenti nelle fasce H e M della Direttiva Alluvioni (PGRA)
- aree di emergenza della falda (specchi d'acqua).

Sono ascritte alla classe IIIA le aree molto acclivi: la pericolosità in questi tratti va quindi vista in concomitanza con eventuali scavi, che possono dare luogo, in caso di intense precipitazioni, a erosioni a spese soprattutto della coltre pedogenetica superficiale e conseguente accumulo di colluvi al piede dei versanti; lungo i tratti di scarpata non si segnalano in generale dissesti gravitativi in atto o potenziali. In queste zone sono inibiti nuovi insediamenti.

A tutti i corsi d'acqua naturali presenti sul territorio, sia a cielo aperto sia intubati, compresi quelli non evidenziati per chiarezza di rappresentazione grafica (infatti, in entrambe le carte sono

stati indicati solo i principali), **è stata attribuita una fascia di rispetto di 10 m da ciascuna sponda**. In alcuni tratti dei vari corsi d'acqua la fascia è ampliata dal prevalere delle aree di esondazione.

Il T. Meja presenta una fascia di esondazione definita su evidenze geomorfologiche e non con criteri geometrici.

Il T. Terdoppio presenta una fascia di 10 m da ciascuna sponda nel tratto dalla sorgente fino a C.^{na} Virgina, nel tratto seguente è soggetto alle fasce A e B del P.A.I.. con le prescrizioni indicate nell'apposita normativa.

Si ricorda che per i corsi d'acqua vale sempre quanto previsto dall'Art.96 del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie "TESTO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" approvato con Regio Decreto N. 253 del 25 luglio 1904. L'Art. 96 così recita (si riporta fedelmente il testo):

"Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) *La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.*
Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in essa si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) *Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.*
Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) *La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;*
- e) *Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) *Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella di stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, e in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- g) *Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) *Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) *Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j) *L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*

- k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione e all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;
- l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare o impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari."

È ascritta a tale classe la zona di massima esondazione del T. Meja, coincidente in parte con le aree caratterizzate da "*alluvioni rare (bassa probabilità) L (Tr fino a 500 anni)*", definite come area inondabile per eventi di piena con lame d'acqua centimetriche con deposito di materiale prevalentemente fine: queste aree vengono classificate secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Em_A**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, ovvero aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti (indicativamente <40 cm) legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura e a bassa probabilità di inondazione.

Nell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. in relazione alle aree classificate come **Em_A** si indica testualmente "...6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente."

Queste aree vengono assoggettate alle norme dell'art. 9 del PAI comma 6bis.

La restante parte della zona di massima esondazione del T. Meja, coincidente con le aree caratterizzate da "*alluvioni frequenti (alta probabilità) L (Tr 20-50 anni)*" secondo la Direttiva Alluvioni, è definita come area inondabile da acque con energia elevata e tiranti ingenti (indicativamente >40 cm) caratterizzate dalla presenza di rilevanti fenomeni di erosione/deposito (trasporto solido, solchi e tracce d'erosione, divagazione dell'alveo, riattivazione di canali abbandonati, etc.): queste aree vengono classificate secondo le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., **Art. 9**, come **Ee_A**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata.

Queste aree vengono assoggettate alle NTA del PAI art. 9 comma 5.

L'area di esondazione del T. Terdoppio invece, secondo la Direttiva Alluvione, coincide in parte con le aree caratterizzate da "*alluvioni frequenti (alta probabilità) H (Tr 20 - 50 anni)*" classificate come **Ee_A** (come sopra art. 9 comma 5 NTA PAI), e aree classificate secondo le indicazioni delle NTA del P.A.I. come **Eb_A**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, ovvero aree inondabili da acque con tiranti ingenti (indicativamente >40 cm), caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito che corrispondono alle aree caratterizzate, secondo la PGRA, da "*alluvioni poco frequenti (media probabilità) M (Tr 100-200 anni)*" legate a esondazione del reticolo artificiale di pianura e a bassa probabilità di inondazione.

Queste aree vengono assoggettate alle norme dell'art. 9 del PAI comma 6.

In queste aree devono essere mantenute le quote esistenti, e non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che esclude interferenze con i settori limitrofi.

Da ultimi rientrano in codesta le aree occupate dagli specchi d'acqua: corrispondono alle aree a drenaggio difficoltoso o acquitrinose in cui la presenza di acqua superficiale diminuisce le già discrete caratteristiche geotecniche dei terreni. Deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 10 m dalla sponda, anche se diversamente rappresentato in cartografia.

2.4 CLASSE III B

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Si tiene a precisare che in fase di elaborazione e stesura della suddetta carta è stata evidenziata una sottoclasse in funzione al tipo e grado di rischio presente pur conservando, in modo rigoroso, i principi individuati dalla Circolare 7/LAP (presenza di pericolo in territori edificati e necessità di effettuare opere di riassetto non risolvibili a livello di singolo lotto, in carenza delle quali non sono consentiti aumenti del carico antropico) che presuppone che venga proposta una normativa più puntuale.

Nel territorio comunale di Agrate Conturbia rientrano le seguenti sottoclassi:

SOTTOCLASSE III B3 – Comprende piccole porzioni di territorio edificate, ricadenti nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua del reticolo idrografico, nelle aree di esondazione definite dalla Direttiva Alluvioni come M corrispondenti al dissesto E_{bA} e come L corrispondenti al dissesto E_{mA} : *anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto o della verifica delle opere esistenti, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (ristrutturazioni); non sono ammesse nuove unità abitative e completamenti.*

In queste aree è necessario prevedere programmi di controllo e manutenzione, quest'ultima a cadenza almeno annuale che consiste nella pulizia del corso d'acqua e nella rimozione di eventuali sterpaglie e detriti di varia natura (vegetali e antropici) che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria. Tali aree devono essere inserite nel Piano di Protezione Civile (cfr. p.ti 7.6 e 7.10 della circ. 7/LAP).

Il p.to 7.6 fornisce queste indicazioni: "Sia per le opere di difesa esistenti, che per quelle di futura realizzazione, è quindi necessario che le decisioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e dell'Amministrazione, siano supportate da documentazione tecnica specifica, che definisca la valenza tecnico-urbanistica di dette opere e il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento. La valutazione dell'avvenuta

mitigazione del rischio ad opera degli interventi realizzati dovrà riguardare l'intera area classificata in Classe IIIb e non potrà quindi, in ogni caso, essere condotta alla scala del singolo lotto edificatorio o delegata dall'Amministrazione Comunale a professionisti incaricati in fase attuativa di progetto. (Vedi punto 7.10 Nota T.E.)".

SOTTOCLASSE IIIb4 – Comprende piccole porzioni di territorio edificate, ricadenti nelle fasce di esondazione classificate secondo la Direttiva Alluvioni (PGRA) come H corrispondenti al dissesto Ee_A: *anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico né alcuna variazione di destinazione d'uso.*

In queste aree è necessario prevedere programmi di controllo e manutenzione, quest'ultima a cadenza almeno annuale che consiste nella pulizia del corso d'acqua e nella rimozione di eventuali sterpaglie e detriti di varia natura (vegetali e antropici) che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria. Tali aree devono essere inserite nel Piano di Protezione Civile (cfr. p.ti 7.6 e 7.10 della circ. 7/LAP).

Il p.to 7.6 fornisce queste indicazioni: "Sia per le opere di difesa esistenti, che per quelle di futura realizzazione, è quindi necessario che le decisioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e dell'Amministrazione, siano supportate da documentazione tecnica specifica, che definisca la valenza tecnico-urbanistica di dette opere e il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento. La valutazione dell'avvenuta mitigazione del rischio ad opera degli interventi realizzati dovrà riguardare l'intera area classificata in Classe IIIb e non potrà quindi, in ogni caso, essere condotta alla scala del singolo lotto edificatorio o delegata dall'Amministrazione Comunale a professionisti incaricati in fase attuativa di progetto. (Vedi punto 7.10 Nota T.E.)".

Nelle classi IIIA e IIIB s.l. deve essere garantito il rispetto dei vincoli delle aree di ricarica degli acquiferi profondi (D.G.R. n° 12-6441 del 02.02.2018).

2.5 CARICO ANTROPICO

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7417 del 7 aprile 2014 ha proceduto a precisare il concetto di incremento del carico antropico: *"inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi"*.

Nelle aree in classe IIIB, in base a quanto previsto appunto dalla DGR 64-7417/2014, si definisce quanto segue (gli interventi possono essere realizzati anche in modo cumulativo):

a) Non costituisce aumento del carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);

2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b) Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b, punto 2;
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a., punto 3 e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Nella tabella riportata nella pagina seguente sono schematizzati gli interventi consentiti, relativi alla destinazione d'uso residenziale, suddivisi secondo le classi di pericolosità.

Per le altre destinazioni d'uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, ecc.) la stessa tabella deve essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi.

TABELLA A

INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AD USO RESIDENZIALE					
LASSE DI PERICOLOSITÀ		IIIB3		IIIB4	
TIPO DI INTERVENTO		A	P	A	P
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazione d'uso	•		• senza cambio di destinazione d'uso
Adeguamenti igienico funzionali		• max 25 mq	• max 25 mq		• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento			•	
	Con frazionamento				
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento				
	Con frazionamento				
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•		• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			• max 20% e 200 mc, no nuove unità abitative		
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•		• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•
Sostituzione edilizia			• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% e per un massimo di 200 mc		
Nuova costruzione					
Ristrutturazione urbanistica					
Cambio di destinazione d'uso			• solo con modesto incremento del carico antropico		
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad esempio box, magazzini, parcheggi, ecc.)		•	•	•	•
Realizzazione di edifici accessori (ad esempio box, tettoie, ricovero attrezzi, piscina ecc.) che non aumentano il carico antropico		•	•	•	•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione di opere di riassetto territoriale

P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione di opere di riassetto territoriale

• = Intervento ammesso

2.6 APPROFONDIMENTI SULLE DISPOSIZIONI APPLICABILI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELL'ART.31 DELLA L.R. 56/77 COME DA D.G.R. 9 DICEMBRE 2015, N. 18-2555, ALLEGATO 1

Ai sensi della D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015, le seguenti tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili potranno essere realizzate in Classe III, previo studio geologico/geomorfologico/strutturale di dettaglio che preveda anche gli eventuali lavori necessari per la minimizzazione della pericolosità, con particolare riferimento alle zone in dissesto attivo, e valuti la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico locale ed areale, senza aggravio di pericolosità indotto dalle nuove opere ai territori sottesi, soprattutto se edificati:

1. infrastrutture lineari interrato e aeree per la distribuzione dell'energia e manufatti accessori quali piloni, cabine, centrali di distribuzione, manufatti di controllo, strade di accesso, piste di servizio;
2. infrastrutture lineari per il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili e manufatti accessori quali stazioni di pompaggio e controllo, piste di servizio;
3. infrastrutture lineari aeree ed interrato per il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio e manufatti accessori quali piloni, cabine, centraline di controllo e smistamento, piste di servizio;
4. infrastrutture lineari e a rete per il trasporto e la depurazione delle acque reflue e relativi manufatti accessori quali stazioni di pompaggio, bypass, impianti di depurazione, strade di accesso;
5. infrastrutture lineari e a rete per la distribuzione dell'acqua potabile e manufatti accessori quali cabine elettriche di alimentazione, serbatoi, centrali di pompaggio e regolazione, opere di presa, regolazione e adduzione per acque superficiali e sotterranee, strade di accesso;
6. strade comunali, provinciali e regionali ed opere d'arte annesse quali viadotti, ponti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza;
7. opere di ritenuta idraulica e relativi manufatti accessori, quali opere di scarico, centrali di controllo e produzione di energia, piste di servizio;
8. condotte forzate;
9. centrali di produzione di energia, con particolare riferimento agli impianti idroelettrici.

2.7 CRONOPROGRAMMA

Come previsto dalla Circolare 7/LAP, le aree in classe IIIB devono essere soggette a interventi di riassetto per la minimizzazione o l'eliminazione della pericolosità geomorfologica, facenti parte di uno specifico cronoprogramma che dovrà essere elaborato in dettaglio nella fase attuativa di piano regolatore.

Data l'esiguità delle aree ricadenti in tale classe, riconducibili a edifici inclusi nelle fasce dei corsi d'acqua, non viene prodotta una cartografia tematica specifica; comunque si ritiene che il suddetto cronoprogramma debba comprendere:

1. la verifica idraulica dei corsi d'acqua intubati che interessano il concentrico, per la definizione di eventuali opere di mitigazione degli effetti di eventi alluvionali sul territorio antropizzato;
2. l'elaborazione di un programma esecutivo di pulizia e manutenzione degli alvei del reticolo idrografico e dei relativi attraversamenti (cfr. carta geoidrologica e carta delle opere idrauliche);
3. l'elaborazione di un Piano di Protezione Civile che tenga particolare conto delle aree incluse in classe III e, segnatamente, degli edifici ubicati all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, soprattutto se coperti.

Gli interventi di riassetto territoriale previsti per la minimizzazione del rischio nelle sottoclassi della classe IIIB sono suddivisi nelle tipologie di cui al Cronoprogramma possono essere così riassunti:

- Misure non strutturali
 - i. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle opere esistenti
 - ii. Attività di sorveglianza e monitoraggio
 - iii. Attività di mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici
 - iv. Regolamentazione dell'uso del suolo
 - v. Piano di Protezione Civile
- Misure strutturali estensive
 - i. Riforestazione o miglioramento agricolo dei terreni
 - ii. Rinaturazione e recupero del suolo
 - iii. Opere di idraulica forestale sui corsi d'acqua del reticolo minore
- Misure strutturali intensive (con tecniche di ingegneria naturalistica e/o tradizionali)
 - i. Opere di consolidamento, sistemazione e protezione versanti
 - ii. Opere idrauliche sui corsi d'acqua
 - iii. Modellamento degli alvei
 - iv. Difese arginali


Sono ascritte a questa classe le porzioni edificate ricadenti in classe di zonizzazione IIIA.

In queste aree deve essere applicato integralmente quanto disposto all'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I..

Le norme associate ai dissesti devono essere conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18bis, 23, 50 e 51 del P.A.I..

Gli edifici compresi nel perimetro delle fasce fluviali sono soggetti alle norme di cui agli artt. 29, 30, 31 e 39, Titolo II, N.d.A. del P.A.I..

**CRONOPROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO**
scala 1: 5.000



AREE in CLASSE IIIB3



Necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua
e inserimento delle aree nel Piano di Protezione Civile

AREE in CLASSE IIIB4



Necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua
e inserimento delle aree nel Piano di Protezione Civile

**CRONOPROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO**
scala 1: 5.000



AREE in CLASSE IIIB3



Necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua
e inserimento delle aree nel Piano di Protezione Civile

AREE in CLASSE IIIB4



Necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua
e inserimento delle aree nel Piano di Protezione Civile

3 PRESCRIZIONI GENERALI

Infine si vuole ricordare che, sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/LAP, devono essere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore i seguenti vincoli:

1. dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico-tecnico facente parte integrante del P.R.G.;
2. per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate, ove previste, le norme del D.M. 17.01.18 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto mini-steriale 17 gennaio 2018";
3. in caso di eventuale difformità tra le presenti norme e quelle previste dalle N.d.A. del P.A.I. di cui agli artt. 9, 13, 18bis, 23, 50 e 51 si considerano valide le prescrizioni normative *più restrittive*;
4. è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso attraverso adeguato studio geoidrologico e comunque evitando qualsiasi restrizione dell'alveo naturale a rive piene misurato a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica idraulica o rettifiche del loro naturale percorso; è inoltre fatto divieto assoluto di edificare al di sopra di corsi d'acqua tombinati;
5. è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata;
6. recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
7. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
8. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova realizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione infestante l'alveo dei corsi d'acqua naturali e artificiali che interessano aree antropiche esistenti e previste: inoltre quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tronchi al fine di garantire la conservazione di un coretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento facendo riferimento alla recente normativa promulgata in materia; in particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati; dovranno inoltre essere verificate le sezioni di deflusso nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, adeguando quelli insufficienti;

9. è prescritta una fascia di rispetto inedificabile minima non inferiore a 10 metri per qualsiasi corso d'acqua censito presente nel territorio comunale, intesa come arretramento del filo di recinzione e del filo di costruzione, nella quale non potranno essere realizzati nuovi interventi edilizi, compresi box, pertinenze e simili; in caso di manufatti esistenti realizzati a una distanza inferiore ai 10 metri, in caso di abbattimento con ricostruzione gli edifici dovranno sottostare alla presente norma (arretramento dell'edificio di nuova realizzazione), mentre in caso di ristrutturazione senza demolizione dovrà essere verificata la capacità dell'edificio a resistere ai possibili fenomeni di piena;
10. si ricorda che deve essere mantenuta una fascia di rispetto da ciascuna sponda dei corsi d'acqua di 10 m, da ascrivere alla classe IIIA se ineditata e IIIB3/IIIB4 se edificata; dove diversamente rappresentato vale l'area di potenziale esondazione in ogni caso più ampia dei 10 m da ciascuna sponda e quindi ancora più cautelativa;
11. per qualunque corso d'acqua del reticolo idrografico, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, nonché per quelli appartenenti al demanio ancorché iscritti nei predetti elenchi, si applicano le prescrizioni del R.D. 523 del 25.07.1904 con particolare riferimento all'art. 96, lett. f);
12. si vieta la realizzazione di locali interrati nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso, nelle aree di pianura inondabili, nelle aree interessate da soggiacenza di acqua sotterranea in grado di interferire con l'edificato in progetto;
13. nelle zone acclivi o poste alla base di versanti dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali; dovrà essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a sostegno di terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, verificando il loro stato di conservazione;
14. qualora sia necessario effettuare sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve e a lungo termine, la stabilità dei pendii;
15. la realizzazione di opere infrastrutturali, di impianti produttivi o di servizio, di strutture accessorie, di strutture ricreative e di edifici agro-silvo-pastorali ricadenti nelle aree in classe IIIA di idoneità urbanistica, deve essere condizionata a specifici studi di dettaglio di un intorno significativo del territorio interessato, allo scopo di valutarne l'effettivo grado di pericolosità e di rischio;
16. l'edificato eventualmente ricadente nelle aree in classe IIIA e non distinto in cartografia tematica deve essere assoggettato alle norme previste al punto 6.2 della N.T.E./99;
17. nelle zone ubicate alla base e alla sommità dei versanti dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto dal piede e dal ciglio del versante non inferiore a 10 metri;

18. il ricorso all'innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di eventi di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti;
19. deve essere applicato integralmente quanto disposto dall'Art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I.;
20. dovrà essere predisposto un Piano di Protezione Civile esteso all'intero territorio comunale;
21. gli abitati sparsi ricadenti entro le fasce A e B del P.A.I., sono da ritenersi sottoposti a quanto previsto dagli Artt. 29, 30, 31 e 39 delle N.T.A. del P.A.I.;
22. gli abitati sparsi ricadenti entro le fasce di esondazione dei corsi d'acqua classificate come EeA, EbA e EmA sono da ritenersi sottoposti a quanto previsto dall'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.;
23. tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.), dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 1 metro rispetto al livello di massima altezza dell'acqua in condizioni di massima energia della piena di riferimento con $Tr = 200$ anni;
24. nelle aree in classe II di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica;
25. rispetto del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n° 45/89;
26. rispetto dei vincoli derivanti dalle fasce di rispetto del pozzo idropotabile secondo la normativa vigente D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R- Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).";
27. rispetto dei vincoli definiti dall D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", dove nelle DISPOSIZIONI PER LE AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI devono essere rispettati e verificati i seguenti punti:
 - ✓ ATTIVITÀ AGRICOLE (FITOSANITARI)
 - ✓ ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RECUPERI AMBIENTALI
 - ✓ DISCARICHE PER RIFIUTI
 - ✓ ATTIVITÀ CONSIDERATE SIGNIFICATIVE PERCHÉ DETENGONO O IMPIEGANO SOSTANZE A RICADUA AMBIENTALE
 - ✓ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 - ✓ ASPETTI REALIZZATIVI DI PARTICOLARI OPERE INTERRATE

Relativamente alle procedure che l'Amministrazione Comunale dovrà seguire per il rilascio di concessioni edilizie nelle aree comprese nella classe di zonizzazione IIIB s.l., devono essere osservate le seguenti linee guida metodologiche:

1. la procedura per la realizzazione delle opere di riassetto potrà essere gestita dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, da altri soggetti pubblici o da privati che hanno specifico interesse nell'attuazione delle previsioni urbanistiche;
2. a seguito del completamento dell'iter per la realizzazione delle opere di riassetto da parte dell'Amministrazione Comunale o da altri enti competenti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale condurre la verifica della loro funzionalità, in relazione alla minimizzazione del rischio per le aree ad esse sottese;
3. secondo quanto previsto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP al punto 7.6, la verifica della minimizzazione o eliminazione del rischio deve essere condotta a livello dell'intera area inserita in classe IIIB: non è possibile dunque condurre tale verifica a livello di singolo lotto edificatorio o delegarla al professionista incaricato del progetto di edificazione;
4. l'Amministrazione Comunale potrà avviare le procedure di realizzazione delle opere di riassetto e difesa del territorio delle aree in classe IIIB, avvalendosi anche dei "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" di cui all'art. 47 della L.R. 56/77;
5. in assenza delle necessarie opere di riassetto, nelle aree ascritte alla classe IIIB₃, saranno ammesse solo trasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico;
6. cambi di destinazioni d'uso saranno ammessi solo a seguito dell'avvenuto riassetto e solo nelle sottoclassi che lo prevedono;
7. a seguito di specifiche indagini, qualora le condizioni di pericolo lo consentano, saranno consentite nuove costruzioni di edifici per attività agricole e residenze rurali, connesse alla conduzione aziendale, se non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola fermo restando il divieto di nuove edificazioni anche per le attività agricole in classe di zonizzazione IIIA;
8. le aree ascritte alla classe IIIB sono inserite in un cronoprogramma delle opere di difesa, nel quale sia esplicita la destinazione urbanistica delle opere suddette e siano individuate, per ciascuna opera, le porzioni di territorio da essa protette e/o a pericolosità e rischio minimizzato.